

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto (di seguito "Contratto") ha come oggetto l'emissione di una Carta del tipo prescelto dal Titolare, nonché l'erogazione di servizi ad esse collegati.

Il Contratto si compone:

- del presente Regolamento;
- del documento Condizioni economiche carte di pagamento;
- del documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori in caso di Carte ad opzione o revolving;
- del modulo di richiesta della Carta, comprensivo dai dati anagrafici e degli altri dati del Titolare;
- della Informativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 2 - Emissione della Carta

Le carte di pagamento, nelle versioni indicate sul Contratto sono emesse, su richiesta, da CartaSi S.p.A. (di seguito "Emittente") con sede in Milano, Corso Sempione 55, società appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A.

La Banca che riceve la richiesta di emissione della carta di pagamento (di seguito "Banca") effettua autonomamente l'istruttoria della richiesta di emissione, secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di Carte, restando nella sua piena discrezionalità l'inoltro all'Emittente della richiesta.

I dati contenuti nella richiesta di emissione, debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal Cliente e convalidata dalla Banca, vengono inviati all'Emittente.

La Carta può essere rilasciata unicamente a persona fisica maggiorenne non interdetta.

La richiesta si considera accettata dall'Emittente nel momento della ricezione della Carta da parte del Titolare. Le Carte sono di proprietà esclusiva dell'Emittente.

La Carta consente: (a) il pagamento di beni e/o servizi presso i punti vendita, anche virtuali, convenzionati a un Circuito Internazionale; (b) il prelievo di denaro contante presso gli sportelli automatici abilitati a un Circuito internazionale.

Art. 3 - Validità della Carta

Di regola la Carta è rilasciata per un periodo di 36 mesi e viene rinnovata per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo. L'Emittente, d'intesa con la Banca, potrà prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo.

La Carta è valida fino al termine di scadenza indicato su di essa.

In sede di emissione della Carta così come per ogni annualità relativa al suo periodo di validità e per ogni suo rinnovo, l'Emittente provvede all'addebito, in estratto conto di cui all'art. 16, di una quota annuale nella misura prevista dalle condizioni economiche volte per volta vigenti.

In assenza di disdetta formalizzata dal Titolare, l'Emittente provvede al rinnovo automatico della Carta alla sua scadenza.

Art. 4 - Limite di utilizzo e disponibilità di spesa residua

La Carta ha un limite di utilizzo mensile, il cui ammontare è stabilito dalla Banca ed è riportato nel contratto. Il Titolare potrà concordare con la Banca eventuali variazioni del limite di utilizzo mensile della Carta; la Banca ha comunque la facoltà di variare tale limite, per giustificato motivo.

La disponibilità di spesa residua della Carta è determinata dalla differenza fra:

- (a) limite di utilizzo;
- (b) importi già autorizzati, movimenti già contabilizzati e, per le carte rateali, il debito residuo.

Tale disponibilità di spesa si ripristina mensilmente, decurtata dalle eventuali transazioni non ancora inserite nell'estratto conto del mese precedente.

Art. 5 - Uso della Carta

La Carta dà diritto al Titolare di acquistare – nei limiti della disponibilità di spesa al momento dell'utilizzo - merci e/o servizi dagli Esercenti, con una delle seguenti modalità: (a) con la firma dell'ordine di pagamento o di documento equivalente; (b) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN.

L'uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti (ad esempio pagamento dei pedaggi autostradali o uso in modalità contactless, senza sottoscrizione dello screenshot né digitazione del PIN).

Per l'uso della carta su Internet potrà essere richiesta l'iscrizione del Titolare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali proposti dall'Emittente, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta, quale ad esempio "3D Secure". In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione.

Agli acquisti effettuati dal Titolare tramite Internet si applicano le disposizioni di cui all'art. 56 del Codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206).

La Carta dà inoltre diritto al Titolare di ottenere anticipi di denaro contante da parte delle banche.

La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi.

L'Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause ad essa non imputabili.

Art. 6 - Uso della Carta per addebito di transazioni ricorrenti

Il Titolare può utilizzare la Carta per il pagamento di spese ricorrenti presso Esercenti con i quali abbia stipulato appositi contratti per l'erogazione continuativa di beni e/o servizi (domiciliazione di utenze, abbonamenti ecc.) ed ai quali abbia rilasciato autorizzazione all'addebito di tali spese sulla Carta.

La revoca di detta autorizzazione dovrà essere pertanto effettuata dal Titolare nei confronti dell'Esercente. L'Emittente resterà pertanto estraneo ad ogni contestazione in merito all'efficacia della revoca stessa.

Art. 7 - Uso della Carta in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea

L'uso della Carta in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea è sottoposto alle norme valutarie vigenti al momento dell'utilizzo - emanate dalle competenti Autorità - che il Titolare si impegna a rispettare. Le transazioni in tali Paesi saranno comunque addebitate in euro, al cambio determinato dal Circuito all'atto della data della conversione in euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione percentuale indicata nelle condizioni economiche.

Art. 8 - Firma sulla Carta e sugli ordini di pagamento

Il Titolare ha l'obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta non firmata. La firma apposta dal Titolare sugli ordini di pagamento al momento dell'acquisto - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.

Art. 9 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia

A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per il prelievo di denaro contante (operazioni di anticipo contante) presso sportelli automatici abilitati, in Italia e all'estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale dell'emittente né a quello della Banca e viene inviato, in plico sigillato, al domicilio del Titolare direttamente dall'Emittente.

Il Titolare ha l'obbligo di custodire il PIN con la massima cura. Il PIN deve restare segreto e non deve essere

annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest'ultima o con documenti del Titolare. Il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione (in questi casi, il Titolare è tenuto a provvedere agli adempimenti indicati all'articolo 19).

Art. 10 - Rapporti con gli Esercenti

Il Titolare riconosce espressamente:

- (a) l'estraneità dell'Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Emittente per difetti delle merci o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna delle merci, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati;
 - (b) che per qualsiasi controversia - come pure per esercitare qualsiasi diritto - dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti presso i quali sono stati acquistati le merci o i servizi.
- In ogni caso, nei rapporti con l'Emittente, l'ordine impartito dal Titolare attraverso l'uso della Carta è irrevocabile.

Art. 11 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento della transazione.

La banca presa la quale il Titolare chieda un anticipo contante e l'Esercente all'atto della transazione hanno facoltà di chiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, e di annotarne gli estremi.

Il Titolare prende atto che, qualora ricorrano le ipotesi di recesso ovvero sussistano altri giustificati motivi, la banca e l'Esercente possono trattenere e invalidare la Carta.

Art. 12 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi alle transazioni.

Il servizio di messaggistica di sicurezza via SMS consente, al Titolare che ne faccia richiesta, di essere informato per ogni autorizzazione concessa sulla sua Carta, per ogni importo superiore alla soglia definita dall'Emittente. Il Titolare potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente al Servizio Clienti dell'Emittente - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del numero di Carta.

Per aderire al servizio, il Titolare deve indicare il numero del telefono cellulare sul Contratto: in tal caso l'Emittente provvederà automaticamente all'attivazione del servizio.

Qualora decida di aderire al servizio successivamente, il Titolare dovrà contattare il Servizio Clienti dell'Emittente o registrarsi al sito web dello stesso.

Il regolamento del servizio e il valore della soglia standard di avviso sono consultabili su apposita area riservata e protetta del sito web dell'Emittente o possono essere chiesti al Servizio Clienti.

Il Titolare deve segnalare all'Emittente eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare.

Il Servizio SMS è strettamente collegato al numero telefonico indicato. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, il Servizio SMS sarà fruito dal cessionario, sotto l'esclusiva responsabilità del Titolare cedente.

Art. 13 - Pagamenti

Il Titolare si obbliga a corrispondere all'Emittente l'importo richiesto in estratto conto, relativo a:

- a) tutte le operazioni effettuate con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici;
- b) le commissioni, spese e altri oneri, così come dettagliati nel prospetto condizioni economiche delle Condizioni economiche carte di pagamento.

Il Titolare autorizza espressamente l'Emittente ad addebitare sul conto corrente bancario indicato sul modulo di richiesta (o sul diverso conto corrente successivamente comunicato per iscritto) tutti gli importi di cui sopra, che verranno registrati nell'estratto conto dell'Emittente. Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel prospetto condizioni economiche.

Art. 14 - Modalità di pagamento

Il Titolare è obbligato a pagare l'importo richiesto in estratto conto Carta, con la modalità dal medesimo prescelta sul modulo di richiesta, tra una delle seguenti:

- a) pagamento in unica soluzione a saldo;
 - b) pagamento di una rata mensile, con un minimo di 50 Euro e non inferiore al 5% del capitale residuo, di importo concordato con l'Emittente ed indicato sul modulo di richiesta e sul documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori;
- In caso di pagamento rateale, è dovuto dal Titolare il pagamento di un interesse mensile, determinato applicando, al saldo del debito residuo del mese precedente a quello cui si riferisce l'estratto conto, il tasso annuo nominale TAN - rapportato al mese - previsto nel documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori.

Per le Carte di pagamento ad opzione la richiesta di modifica della modalità di rimborso delle spese deve essere inoltrata alla Banca che si riserva il diritto di accettare o meno tale richiesta.

Il Titolare può richiedere alla Banca di attivare sulla Carta una seconda e una terza linea di credito (ossia un apposito ulteriore limite di utilizzo, indicato nel modulo di richiesta Carta). Nel caso di Carte con seconda e terza linea di credito, la richiesta di rateizzazione della spesa dovrà pervenire all'Emittente entro il giorno 28 del mese in cui è effettuata la chiusura contabile dell'estratto conto contenente gli importi per i quali il Titolare intende utilizzare la seconda o terza linea di credito, rata minima 50 Euro. La richiesta di rateizzazione è inoltrata tramite i canali messi a disposizione dall'Emittente (ad esempio Contact Centre, Area Titolari del sito web dell'Emittente).

Art. 15 - Decadenza dal beneficio del termine di rateizzazione e risoluzione

L'Emittente può:

- dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine di rimborso rateale ai sensi dell'art. 1186 c.c., ovvero
- dichiarare risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente rapporto, dando avviso al Titolare a mezzo raccomandata o telegramma, nelle seguenti ipotesi:

- (i) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo;
 - (ii) utilizzo della Carta oltre il limite di utilizzo;
 - (iii) mancata osservanza agli obblighi di cui agli artt. 12 (messaggi di sicurezza) e 18 (mancata comunicazione della variazione di domicilio, della professione e/o di altri dati necessari per la corretta esecuzione del Contratto);
 - (iv) accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Titolare;
 - (v) infedele dichiarazione dei dati del Titolare resi al momento della richiesta di emissione della Carta.
- In caso di decadenza dal beneficio del termine, come pure di risoluzione del presente rapporto, il Titolare deve provvedere all'immediato pagamento del complessivo suo debito e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all'Emittente.

Art. 16 - Estratti conto

L'Emittente produce e rende disponibile gratuitamente al Titolare sul proprio sito Internet, previa registrazione ed iscrizione al servizio di rendicontazione elettronica, un estratto conto, con periodicità mensile, delle operazioni registrate a debito/credito di quest'ultimo, nonché dei Titolari delle eventuali Carte aggiuntive. In

REGOLAMENTO TITOLARI

alternativa l'Emittente invia l'estratto conto in forma cartacea all'indirizzo indicato dal Titolare, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel prospetto "Condizioni Economiche". L'estratto conto viene prodotto solo se nel mese di riferimento sono state registrate operazioni o in caso di addebito della quota annuale della Carta, qualora prevista.

La ritardata inclusione nell'estratto conto di addebiti relativi ad acquisti, pagamenti od operazioni di anticipo contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti - ed anche eventuali omissioni o ritardi nell'invio degli estratti conto - non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione dell'estratto conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione su Internet) senza che sia pervenuto all'Emittente un reclamo specifico per iscritto, l'estratto conto si intenderà senz'altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del conto.

Art. 17 - Tempi di rimborso addebiti errati / non autorizzati

L'Emittente aderisce all'iniziativa Patti Chiari denominata "tempi di rimborso addebiti errati/ non autorizzati" in favore della clientela che rivesta la qualifica di consumatore. In virtù di tale iniziativa con riferimento agli addebiti su carta di credito che il Titolare disconosce in quanto a suo parere frutto di errore ovvero in quanto non autorizzati sono previste le seguenti modalità di rimborso.

L'Emittente si impegna a condurre, di regola entro il termine di 15 giorni lavorativi, l'attività istruttoria volta a valutare la sussistenza dei requisiti per il rimborso al Titolare degli addebiti disconosciuti di cui al precedente comma. Il termine di 15 giorni decorre dalla data in cui perviene all'Emittente la richiesta di rimborso, completa di tutta la documentazione che l'Emittente stessa ritiene essenziale ai fini dell'istruttoria e che verrà richiesta dall'Emittente al Titolare al momento del ricevimento della contestazione.

Nell'ipotesi in cui l'Istruttoria richieda tempi tecnici più lunghi del termine di 15 giorni lavorativi di cui al precedente comma, l'Emittente provvede ad accreditare al Titolare le somme corrispondenti agli importi disconosciuti, riservandosi di completare l'istruttoria entro 120 giorni di calendario decorrenti dalla data di consegna della documentazione completa da parte del Titolare, tranne nei casi particolari conseguenti a condizioni temporali più lunghe previste da circuiti internazionali di pagamento. Anche in tali casi, il termine massimo di istruttoria non potrà comunque superare i 180 giorni calendario. Decorrenti anch'essi dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta dall'Emittente a norma del precedente comma. Di tale accredito l'Emittente dà tempestiva comunicazione al Titolare con la precisazione che l'accredito è a titolo non definitivo, in quanto dovrà intendersi con riserva di verifica e "salvo buon fine", condizionato dunque alla positiva conclusione dell'attività istruttoria da parte dell'Emittente. Entro il menzionato termine di 120 ovvero 180 giorni, l'Emittente si riserva il diritto di addebitare autonomamente gli importi disconosciuti senza acquisire alcuna autorizzazione da parte del Titolare. Di tale addebito il Titolare verrà informato secondo le modalità concordate attraverso comunicazione inviata dall'Emittente in data anteriore all'addebito stesso.

Anche ove nel termine di 120 giorni ovvero 180 giorni non siano state addebitate le somme degli importi disconosciuti a norma del precedente comma, se l'Emittente ritenesse sulla base degli ulteriori accertamenti condotti che il Titolare non abbia diritto alla restituzione l'Emittente medesima potrà comunque procedere ad ogni ordinaria iniziativa o azione volta al recupero degli importi stessi.

Le modalità con cui l'Emittente provvede a dare le comunicazioni di cui al presente articolo sono concordate con il Titolare al momento della presentazione della richiesta di rimborso.

Art. 18 - Variazioni dati personali

Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente all'Emittente, anche per il tramite della Banca, eventuali variazioni di residenza, domicilio e/o di ogni altro dato personale comunicato all'Emittente in fase di richiesta Carta.

Gli estratti conto e le altre comunicazioni dell'Emittente verranno inviati, con piena validità, all'indirizzo indicato dal Titolare sul modulo di richiesta Carta, ovvero all'ultimo indirizzo da questi comunicato successivamente all'Emittente.

Art. 19 - Smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione della Carta

Il Titolare è obbligato - adottando misure di massima cautela - alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'utilizzo della Carta da parte di terzi.

In caso di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione, il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione direttamente all'Emittente, mediante telefonata al Servizio Clienti della stessa ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando i recapiti indicati nel Foglio Informativo ed a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti. Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione dell'Emittente per un periodo di almeno 12 mesi: entro tale periodo, l'Emittente avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di smarrimento o furto della Carta, fino al momento della ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall'indebito o illecito uso della Carta stessa per l'importo massimo di 150 Euro, salvo che egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e agli articoli 5 e 9. Tale importo non verrà addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS di cui al precedente articolo 12, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad una transazione che riconoscano come indebita o illecita, ne effettuino tempestiva segnalazione all'Emittente con le modalità indicate al secondo comma di questo articolo.

Art. 20 - Sostituzione della Carta danneggiata

In caso di danneggiamento o smagnetizzazione della Carta, la sua sostituzione avverrà dietro richiesta del Titolare all'Emittente, previa restituzione a quest'ultima, debitamente tagliata in due, della Carta inutilizzabile.

Art. 21 - Uso illecito della Carta

L'utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata o falsificata costituisce illecito, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.

L'Emittente si riserva di perseguire anche penalmente detti comportamenti illeciti.

Art. 22 - Recesso delle Parti

Il Titolare, in conformità all'art. 125ter del Testo Unico Bancario (per le carte revolving o ad opzione), ha facoltà di recedere dal presente contratto entro quattordici giorni dalla data di conclusione dello stesso, senza penali e senza dover indicarne il motivo, mediante comunicazione di recesso da inviarsi a CartaSi S.p.A. corso Sempione 55, 20145 Milano a mezzo lettera raccomandata A.R.. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 25, il Titolare ha facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare all'Emittente o alla Banca, all'indirizzo indicato nel Foglio Informativo. In tutti i casi di recesso il Titolare dovrà provvedere ad invalidare la Carta, tagliandola in due parti, ed a restituirla all'Emittente e/o alla Banca, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione, da parte dell'Emittente o della Banca, della Carta restituita. Analoga facoltà di recesso spetta all'Emittente, con preavviso di due mesi. Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al Titolare, l'Emittente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento - anche senza preavviso - mediante comunicazione scritta, dichiarando nulla la Carta, che sarà in tal caso ritirata dall'Emittente anche tramite altri soggetti a tale scopo incaricati. Dal momento della ricezione della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione della Carta restituita. Inoltre, per giustificata causa, che verrà resa nota al Titolare, CartaSi potrà sospendere l'utilizzo del credito (carte revolving o ad opzione) in qualsiasi momento - anche senza preavviso - mediante comunicazione scritta, dichiarando nulla la Carta, che sarà in tal caso ritirata da CartaSi anche tramite altri soggetti a tale scopo incaricati. Dal

momento della ricezione della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione della Carta restituita. Per qualsiasi caso di recesso previsto dal presente contratto non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico del Titolare. Il Titolare - qualora avesse autorizzato l'addebito sulla Carta delle transazioni ricorrenti di cui all'art. 6 - dovrà provvedere a revocare la/e autorizzazione/i, con congruo anticipo rispetto all'esercizio del recesso ai sensi del presente articolo. In caso di recesso dal contratto la quota annuale è rimborsata in misura proporzionale ai mesi di mancato utilizzo della Carta.

Art. 23 - Servizi accessori

L'Emittente può associare alla Carta dei servizi accessori (ad esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza). L'elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul sito dell'Emittente o contattando il servizio clienti della stessa. La documentazione informativa delle coperture assicurative è inoltre consegnata in fase di sottoscrizione del modulo di richiesta della carta.

Art. 24 - Carte supplementari

Il Titolare può chiedere, per il tramite della Banca, l'emissione di una o più carte supplementari a suo favore ("Carte Aggiuntive") ovvero a favore di suoi familiari maggiorenni ("Carte Familiari"), che resteranno utilizzabili dai relativi intestatari ("Intestatari") negli stessi limiti e modalità previsti dal presente Regolamento. In particolare, le Carte Supplementari sono emesse con scadenza pari a quella alla Carta del Titolare ("Carta Principale") e sono utilizzabili entro il limite di utilizzo complessivo assegnato dalla Banca al Titolare della Carta Principale.

L'Intestatario della Carta Supplementare acquista gli stessi diritti ed assume gli stessi obblighi previsti per il Titolare.

Il Titolare e l'Intestatario sono responsabili in solido per tutte le obbligazioni rivenienti dall'uso della Carta Supplementare, essendo la stessa riconducibile al medesimo rapporto contrattuale relativo alla Carta Principale. Per tale motivo, tutti gli utilizzi della Carta Supplementare, le commissioni, le spese e gli oneri tutti ad essa relativi vengono addebitati e descritti negli estratti conto della Carta Principale. A tale riguardo, l'Intestatario esonera espressamente l'Emittente dall'inviargli un separato e specifico estratto conto relativo alla Carta Supplementare, ritenendo a tal fine sufficiente il solo recapito al Titolare dell'estratto conto della Carta Principale.

Art. 25 - Modifiche al Contratto

Tutte le condizioni economiche e contrattuali previste dal Contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; esse potranno essere modificate unilateralmente dall'Emittente, anche in senso sfavorevole al Titolare, se sussista un giustificato motivo e con un preavviso di minimo di due mesi rispetto alla data di applicazione, mediante comunicazione scritta, anche tramite l'estratto conto, o altro supporto durevole. In tal caso, il Titolare ha diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso a seguito della variazione delle condizioni il Titolare ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Il Titolare rimarrà comunque obbligato all'adempimento di tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla ricezione, da parte dell'Emittente e/o della Banca, della Carta restituita e originate dall'uso della medesima.

Art. 26 - Comunicazioni al Titolare

L'invio di eventuali notifiche e/o di ogni altra comunicazione o dichiarazione eseguite ai sensi del presente Contratto o da esso consentite, sarà effettuato, con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dal Titolare nel Contratto stesso o comunicati successivamente, in forma cartacea o mediante posta elettronica.

Art. 27 - Comunicazioni all'Emittente

L'invio di comunicazioni all'Emittente dovrà essere effettuato dal Titolare agli indirizzi/recapiti indicati nei Fogli Informativi.

Art. 28 - Reclami ricorsi e conciliazioni

Il Titolare può presentare un reclamo all'Emittente, per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai seguenti recapiti: CartaSi - Customer Care, corso Sempione, 55 - 20145 Milano; sito internet www.cartasi.it - sezione contatti; fax 02 - 3488.9154. L'Emittente darà riscontro entro 30 giorni indicando in caso di accoglimento i tempi previsti per l'adempimento. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, l'Azienda o il Titolare può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alle seguenti condizioni:

- a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all'Emittente;
- b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a 100.000 euro, se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- c) la controversia non è già stata all'esame di arbitri o di conciliatori.

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Titolare può consultare l'apposita "Guida" disponibile sul sito di CartaSi, nonché presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo all'Emittente domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it).

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale all'ABF o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte dell'Emittente delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, è espressamente previsto dal legislatore che il Titolare possa presentare un esposto alla Banca d'Italia (art. 39 del decreto legislativo 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti da CartaSi in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull'osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (Titolo VIII del T.U. Bancario e Titolo II, Capo IV del Decreto Legislativo 11/2010).

Art. 29 - Tutela dei dati personali

L'Emittente, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisirà, durante tutto il corso del contratto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30 - Legge applicabile e foro competente

I rapporti con il Titolare sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Titolare e l'Emittente, in relazione al presente Regolamento, è competente il Foro di residenza o di domicilio eletto dal Titolare se lo stesso riveste la qualifica di consumatore.